



COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO E
L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 05.02.2007.

INDICE
Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Titolo I	Principi generali	3
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Forme di gestione	3
Art. 3	Destinatari degli impianti	3
Art. 4	Criteri per l'assegnazione degli impianti	3
Art. 5	Modalità di concessione in uso	4
Art. 6	Uso straordinario e revoca	4
Art. 7	Uso dell'impianto	4
Art. 8	Pubblico	5
Art. 9	Divieto di sub- concessione	5
Art. 10	Rispetto degli impianti e delle attrezzature	5
Art. 11	Installazioni particolari	5
Art. 12	Tariffe d'uso	5
Art. 13	Esenzioni e riduzioni	6
Art. 14	Penalità	6
TITOLO II	Affidamento in gestione	6
Art. 15	Criteri per l'affidamento in gestione	6
Art. 16	Gestione	7
Art. 17	Manutenzione ordinaria	7
Art. 18	Manutenzione straordinaria	7
Art. 19	Attrezzature e beni mobili	7
Art. 20	Revoca e diritto all'informazione	7
Art. 21	Manifestazioni al pubblico	8
Art. 22	Pubblicità	8
Art. 23	Norme transitorie e finali	8

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Le presenti norme regolamentari generali disciplinano l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali.
2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.
3. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.
4. L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenti la possibilità di accesso agli impianti.

Art. 2 FORME DI GESTIONE

1. Le strutture sportive di cui all'art. 1 possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) affidate in gestione gratuita alle Società sportive locali che utilizzano l'impianto o comunque al volontariato sportivo mediante procedura negoziata;
 - c) affidate in convenzione a Società sportive o di servizi mediante apposita gara ad evidenza pubblica.

Art. 3 DESTINATARI DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è concesso in via preferenziale ai seguenti soggetti:
 - a) alle scuole di Cautano per attività didattiche;
 - b) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio comunale;
 - c) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
 - d) ai soggetti privati.

Art. 4 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti verranno utilizzati o affidati in gestione con il rispetto delle seguenti priorità:
 - a) Società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio comunale;
 - b) Società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
 - c) Istituti scolastici pubblici;
 - d) Soggetti privati.
2. A parità di condizioni, si seguiranno le seguenti priorità:
 - a) Svolgimento dell'attività agonistica;
 - b) Svolgimento dell'attività giovanile;
 - c) Svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.
3. Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo.
4. Nella tipologia dell'attività giovanile, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile.
5. Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale,

rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Art. 5 MODALITÀ DI CONCESSIONE IN USO

1. Il Comune gestisce, di norma, direttamente gli impianti e ne concede l'uso temporaneo ai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1.
2. In via generale, al fine di ottenere la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali, gli utenti inoltrano richiesta all'Ente firmata dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società corredata dal programma annuale delle attività.
3. La concessione ai soggetti privati può avvenire anche di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6 USO STRAORDINARIO E REVOCA

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione in occasione di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, senza nessun preavviso.

Art. 7 USO DELL'IMPIANTO

1. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.
2. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.
3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
4. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
5. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.
6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.
7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
8. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
9. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune che garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

10. I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune.

Art. 8 PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I concessionari si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 9 DIVIETO DI SUB- CONCESSIONE

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 10 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- a) rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- c) mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

3. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 11 INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 12 TARIFFE D'USO

1. La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso degli impianti sportivi.

2. L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla giunta comunale, ai sensi dell' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e ss..

Art. 13 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo le Scuole materne, elementari e medie del comune di Cautano.
2. La Giunta Comunale provvede a stabilire e disciplinare eventuali ulteriori esenzioni relativamente all'utilizzo degli impianti sportivi per finalità sociali.

Art. 14 PENALITÀ

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - a) il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
 - b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.
3. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.
4. Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 15 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione deve garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini.
2. Nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'Art. 2, lett. b) l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti avviene a titolo gratuito secondo i criteri disciplinati dalla Giunta.
3. Nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'Art. 2, lett. c), la selezione del soggetto affidatario dovrà tener conto dei seguenti criteri: esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale.
4. L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto gestore apposito contratto o

convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Art. 16 GESTIONE

1. L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere. In tali ipotesi gli oneri assicurativi sono a carico dell'ente.
2. I concessionari sono tenuti, di norma, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.
3. L'amministrazione comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti dietro presentazione di rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.
4. Il contributo, sempre col criterio del rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria.
5. Il Responsabile del servizio provvederà, in tal caso, a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.
6. Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).
7. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune secondo quanto previsto in convenzione.

Art. 17 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del terreno e delle aree a verde, ove esistenti.

Art. 18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 19 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

1. E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale e nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.
3. Le eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione rientrano nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria.

Art. 20 REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la

concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 21 MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

2. I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Art. 22 PUBBLICITÀ

1. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

2. Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Art. 23 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Affidatario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. L'Affidatario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

3. Tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

4. Gli affidamenti di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo.

5. Annualmente la Giunta informa il Consiglio comunale sulla attività di gestione degli impianti sportivi.

6. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale.

~~~~~